

COMPENDIO INFORMATIVO del 26.01.2021

Oggetto: gestione amministrativa dei rifiuti per i produttori

Lo scopo della presente circolare è di riepilogare, in estrema sintesi, i principali obblighi in materia di gestione dei rifiuti da parte dei produttori.

- **Registri di carico e scarico e Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)**

I **registri di carico e scarico dei rifiuti**, prima dell'uso, devono essere **numerati e vidimati** dalle Camere di Commercio territorialmente competenti. La Camera di commercio competente per la vidimazione è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

I registri, integrati con i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione e conservati per **tre anni** dalla data dell'ultima registrazione.

I produttori devono effettuare le annotazioni dei registri di carico e scarico entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, per **i soli rifiuti non pericolosi**, i produttori che NON hanno più di dieci dipendenti.

Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal FIR emesso dal produttore o dal trasportatore. Il FIR deve essere **vidimato** prima dell'uso.

L'art. 193, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 conferma che la quarta copia del FIR può essere trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

- **Prenotazione dei conferimenti e download dei FIR**

Per migliorare l'efficienza nell'organizzazione dei servizi richiesti, la **prenotazione dei Vs. conferimenti** può essere effettuata tramite il sito web www.valli-ambiente.it, entrando nella sezione **Conferimenti** ed inserendo le credenziali di seguito indicate:

Username:

Password:

In tal modo, accederete all'area riservata alla Vs. azienda dove potrete inserire la prenotazione dei conferimenti e scaricare i relativi FIR.



- **Deposito temporaneo dei rifiuti**

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito

oppure

b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.

Si ribadisce che, qualunque sia la quantità in deposito, **il deposito temporaneo dei rifiuti non può avere durata superiore ad un anno.**

- **Classificazione dei rifiuti**

La pratica relativa ad ogni rifiuto deve essere gestita secondo le seguenti modalità:

1. si individua il codice CER/EER appropriato tra quelli elencati nell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06:
 - per i rifiuti classificati con CER/EER pericoloso "assoluto", le caratteristiche di pericolo devono essere determinate con un'analisi redatta da un laboratorio abilitato, contenente il giudizio di classificazione;
 - i rifiuti classificati con CER/EER "a specchio" (uno pericoloso ed uno non pericoloso) devono essere sottoposti ad analisi redatta da un laboratorio abilitato, contenente il giudizio di classificazione e, in caso di pericolosità del rifiuto, le caratteristiche di pericolo.
2. per tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, prima del primo conferimento presso i ns. impianti, è necessario compilare e presentare l'ultima revisione del MODULO OMOLOGA RIFIUTO – SCHEDA DESCRITTIVA (mod. 10.4 del 07/01/2019), che potete richiedere all'indirizzo e-mail movimenti@valli-ambiente.it.

- **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)**

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) deve essere presentato **entro il 30 aprile di ogni anno** per i **rifiuti prodotti o gestiti nel corso dell'anno precedente.**

- **SISTRI per i rifiuti pericolosi**

In base all'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, il SISTRI non è più operativo dal 1° gennaio 2019.